

COMUNE DI VEDESETA

-PROVINCIA DI BERGAMO-

R E G O L A M E N T O

PER LA GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE

COMUNE DI VEDESETA

- PROVINCIA DI BERGAMO -

REGOLAMENTO

PER LA GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE

Impianto ed esercizio

ART. 1

Il servizio di distribuzione dell'acqua potabile è gestito dal Comune in economia, sotto la vigilanza della Giunta Municipale.-

ART. 2

L'erogazione dell'acqua potabile può essere richiesta e concessa, subordinatamente alla portata ed alla distribuzione della rete idrica, soltanto per usi domestici, industriali e per bocche d'incendio.- Tutte le utenze domestiche ed industriali debbono essere dotate di apposito contatore.-

Nelle zone non servite direttamente dall'acquedotto comunale, la fornitura dell'acqua potrà essere concessa a giudizio discrezionale dell'Amministrazione in relazione alle esigenze pubbliche, sempre che gli utenti interessati si assoggettino al preventivo pagamento delle spese di impianto in conformità delle prescrizioni che di volta in volta verranno prestabilite dalla Giunta Municipale.-

Tutte le opere di presa e di derivazione dalla rete principale di distribuzione sino al contatore, sono a carico dell'utente ; i relativi impianti rimangono comunque di proprietà dell'Amministrazione Comunale che ne assume la manutenzione, la gestione e l'uso.-

E' pertanto vietato agli utenti di innestare o lasciare innestare sulle derivazioni loro concesse altre opere di presa sia per conto proprio che a favore di terzi.-

Agli utenti è inoltre inibito manomettere, riparare o modificare le condutture e gli impianti di proprietà del Comune.-

L'allacciamento all'acquedotto può essere richiesto sia dal proprietario che dagli inquilini.-

In particolare, i proprietari degli edifici serviti dall'acquedotto sono tenuti a concedere gratuitamente al Comune il permesso di collocare le condutture richieste ed i relativi impianti e non possono

opporsi a che negli edifici di loro proprietà vengano installate e mantenute, a cura degli utenti, le derivazioni interne.-

Il Comune si riserva la facoltà di controllare, in qualsiasi momento, gli impianti interni e sia il proprietario che l'inquilino sono tenuti a consentire il libero accesso al personale del Comune incaricato del servizio.-

ART. 3

Le opere di presa o di diramazione dell'acquedotto comunale saranno dotate di apposito rubinetto di arresto che potrà essere regolato o chiuso soltanto dal personale autorizzato dal Comune.-

E' pertanto vietato a chiunque di manomettere, manovrare o regolare i rubinetti suddetti.-

ART. 4

Il Comune è e rimane indenne da ogni responsabilità per eventuali interruzioni del deflusso o per diminuzione del carico dell'acqua ; in caso di carenze o di deficienze che comunque possano pregiudicare il normale approvvigionamento idrico, l'Amministrazione Comunale è tenuta tuttavia a provvedere alla sollecita attivazione dell'acquedotto.-

ART. 5

L'impianto delle condutture e le opere accessorie per la distribuzione interna dell'acqua potabile, a partire dal contatore, saranno eseguite e mantenute a cura e spese dell'utente.-

Il Comune si riserva in ogni caso la facoltà di imporre norme particolari nell'interesse del servizio e dell'igiene.-

Debbono al riguardo essere osservate le seguenti particolari prescrizioni :

a) le diramazioni interne dovranno essere munite di rubinetto di arresto e di uno di scarico da collocarsi, a spese dell'utente, subito dopo il contatore ;

b) gli impianti interni dovranno essere allestiti a mezzo di tubi in ferro zingato o di altro materiale idoneo, senza impiego di serbatoi, fatta eccezione per gli usi industriali ;

c) è proibito l'uso di rubinetti ingeneranti colpi d'ariete nelle tubazioni.-

C o n t a t o r i

ART. 6

La fornitura, la posa in opera e la manutenzione dei contatori sono a carico dell'utente.-

I contatori dovranno essere collocati entro una nicchia o pozzetto posto più vicino possibile alla condotta stradale, non esposto al gelo e facilmente accessibile in ogni tempo.-

Ciascun contatore dovrà essere munito di apposito sigillo.-

L'utente non potrà rimuovere il contatore nè comunque manometterlo senza il preventivo consenso del Comune.-

In ogni caso egli sarà responsabile verso il Comune e verso i terzi di ogni danno che potrà derivare dagli impianti concessi e dall'esercizio delle derivazioni interne ed esterne in suo uso.-

Il Comune si riserva la facoltà di sottoporre i contatori, ogniqualvolta lo ritenga, ad opportune verifiche ; in tal caso, le spese di rimozione, verifica e ricollocamento sono a carico del Comune stesso.-

L'utente, dal canto suo, potrà chiedere, in qualsiasi momento, la verifica del contatore, in contraddittorio con il Comune, purchè si accolli le relative spese.-

Polizza di abbonamento

ART. 7

Le domande per la somministrazione dell'acqua potabile devono essere stese su apposito modello fornito dal Comune.-

L'accoglimento della domanda comporta, per l'utente, l'obbligo di pagare - indipendentemente dai consumi che saranno rilevati attraverso il contatore - il canone annuo di abbonamento minimo di £.1.800.-, ragguagliato ad annui mc. 120.-

Ciascuna concessione dovrà essere oggetto di apposita "polizza di abbonamento" da redigersi, in duplo, su moduli messi a disposizione dal Comune.-

All'atto della concessione l'utente è tenuto a rimborsare al Comune le spese dallo stesso sostenute per le opere di presa e di derivazione di cui al comma 4° del precedente art. 2.-

Fanno pure carico al concessionario tutte le altre spese, presenti e future, comunque inerenti o conseguenti alla concessione.-

Tutte le concessioni decorrono dalla data di stipulazione della "polizza di abbonamento" ed hanno la durata di anni uno, tacitamente

In ogni caso il canone di abbonamento di cui sopra è sempre esigibile sino alla scadenza del contratto.-

Nel caso di cambiamento di abitazione nell'ambito del Comune, sarà ritenuto valido il precedente contratto, senza alcun ulteriore aggravio per l'utente.-

In caso di trapasso dello stabile, dell'esercizio o dell'appartamento provvisto di acqua potabile, l'abbonato dovrà darne immediato avviso al Comune : tuttavia egli rimarrà vincolato agli obblighi contrattualmente assunti sino alla stipulazione della "polizza di abbonamento" da parte del nuovo concessionario.-

Qualora l'utenza venga definitivamente a cessare, il concessionario è tenuto a riconsegnare gli impianti di presa e di derivazione in buono stato di conservazione ; accertandosi guasti, rotture o manomissioni, lo stesso è tenuto a rifondere al Comune i danni relativi, sempre che imputabili a sua incuria o colpa.-

All'atto della cessazione dell'utenza, tutte le opere di presa e di derivazione sino al contatore rientrano nella libera disponibilità del Comune, che potrà disporne a suo insindacabile giudizio, senza che l'utente od il proprietario possa vantare diritti di sorta.-

Alla morte dell'utente la concessione può essere trasferita direttamente in capo agli eredi ; la stessa procedura si applica anche nel caso di rinuncia a favore di altro componente il nucleo familiare.-

E' in facoltà del Comune di far rimuovere in qualsiasi momento i contatori installati in locali sfitti, ritenendosi senz'altro nulle le opposizioni dei proprietari, salvo il caso in cui questi ultimi si impegnino a versare il canone annuo di abbonamento.-

ART. 8

Ogni casa deve avere una propria diretta derivazione dall'acquedotto.-
La distribuzione degli impianti interni, qualora l'edificio comprenda più appartamenti, può far capo, a scelta del proprietario o dei proprietari, ad un solo contatore generale o a tanti contatori quanti sono gli alloggi dello stabile.-

P a g a m e n t i

ART. 9

Per i consumi dell'acqua potabile eccedenti il quantitativo minimo annuo di mc. 120 di cui al precedente art. 7, si applica la tariffa riportata nella tabella annessa al presente regolamento, nell'intesa che, qualora il consumo sia inferiore al quantitativo minimo annuo di ~~mc.~~ 120, l'utente è tenuto, in ogni caso, al pagamento del canone di abbonamento fisso di £. 1.800.-

In caso di guasto del contatore, l'acqua sarà tariffata in base ai consumi accertati nell'anno precedente.-

Qualora la "Polizza di abbonamento" venga stipulata nel corso dell'anno, il canone annuo di £. 1.800.- deve essere computato soltanto dalla data della concessione, ragguagliata a mese.-

Il pagamento del canone di abbonamento e dei consumi eccedenti il quantitativo minimo di cui all'art. 7 deve essere effettuato, in una unica soluzione annuale, entro e non oltre il termine massimo di giorni trenta dalla data di notifica, da parte del Tesoriere Comunale, della relativa bolletta, pena l'applicazione dell'indennità di mora nella misura del 6%.-

Nei venti giorni successivi alla scadenza suesposta, il Tesoriere è tenuto a versare nella cassa comunale le somme riscosse ed a trasmettere al Comune l'elenco delle partite insolute per i provvedimenti di competenza.-

L'utente è obbligato a pagare integralmente l'importo addebitato ; in caso di errata tariffazione o di altro errore materiale, egli ha comunque diritto al rimborso di quanto avesse indebitamente pagato.-

In ogni caso nessun reclamo od errore può esimere l'utente dall'obbligo del tempestivo ed integrale pagamento dei canoni dovuti.-

Bocche d'incendio

ART. 10

Il Comune si riserva la facoltà di concedere speciali derivazioni per le bocche di incendio, sotto l'osservanza delle norme del presente regolamento, e previo pagamento del canone annuo di cui alla annessa tariffa.-

In ogni caso l'utente potrà avvalersi della concessione soltanto

- 6

in caso di incendio ; ogni altro uso, sia per causa volontaria che accidentale, comporterà, a carico dell'utente, l'obbligo del risarcimento dei danni ed il pagamento di un indennizzo pari all'ammontare del canone suesposto.-

Il Comune è e rimane comunque sollevato da ogni responsabilità, sia per quanto concerne il funzionamento delle bocche di incendio, sia in dipendenza della eventuale diminuzione, interruzione o mancanza di acqua.-

Le prese e le derivazioni per le bocche di incendio devono essere isolate e indipendenti da ogni altra condotta ; in particolare sulle stesse è vietato innestare qualsiasi altra utenza.-

I n f r a z i o n i

ART.11

Il Comune avrà pieno diritto di sospendere la fornitura dell'acqua potabile, senza obbligo di preavviso e senza che l'utente possa vantare pretese di sorta, salva ogni altra azione in sede competente, qualora :

a) l'utente non effettui il pagamento del canone di abbonamento e dei consumi supplementari alla prescritta scadenza, nonchè per ogni altro addebito direttamente od indirettamente imputabile all'utente stesso ;

b) l'utente impedisca od ostacoli il libero accesso ai locali da parte degli addetti comunali ;

c) venga compromesso, per difetti o guasti imputabili all'impianto interno, il buon funzionamento dell'acquedotto e delle utenze private ;

d) l'utente subentrato a precedente concessionario non provveda alla immediata voltura della "polizza di abbonamento".-

La sospensione della fornitura si applica anche in caso di manomissione, frode o rottura del sigillo dei contatori e per ogni altra infrazione alle norme del presente regolamento.-

ART. 12

Il presente regolamento avrà efficacia dal 1° GENNAIO 1971 ; da tale data si intendono abrogate tutte le disposizioni precedentemente emanate dal Comune, nonchè ogni altra contraria o difforme pattuizione o norma riportata nei contratti di abbonamento in corso.-

ALL. A)

T A R I F F A

-Quantitativo minimo annuo in abbonamento :

mc. 120 - canone annuo : £. 1.800.-

- Consumi eccedenti il quantitativo minimo

annuo suesposto : tariffa ... £. 20 al mc.

- Bocche d'incendio :

- fino a 4 bocche : canone annuo £. 3.000.-

- per ogni bocca in più : canone annuo " 600.-

*
* *
*

ORIGINALE

(1)

COMUNE DI VEDESETA

DELIBERAZIONE N. 519

Trasmessa alla Sezione Prov. del C. R. C.

il **31.12.1979** prot. n. **1626**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO: Integrazione ed interpretazione autentica d'alcune norme del vigente Regolamento per la gestione dell'acquedotto comunale.

L'anno millenovecentosettanta **nove** addi **ventotto** del mese di **dicembre** alle ore **9,30** nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Municipale.

All'appello risultano:

	Presenti	Assenti
ARRIGONI Giacinto — Sindaco	si	
ARRIGONI Arrigo — Assessore Anziano		si
ARRIGONI Siro — Effettivo		si
QUARENghi Osvalda — Supplente	si	
CIRESA Damiano — »	si	
Totale	3	2

Assiste il Segretario comunale Sig. **Bernardino Luiselli** il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. **Cav. Giacinto Arrigoni-Sindaco** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Originale, oppure copia.

LA GIUNTA MUNICIPALE

UDITA la relazione del Sindaco e ravvisata l'opportunità di fare luogo all'integrazione ed all'esatta interpretazione d'alcune disposizioni previste dal Regolamento in vigore per la gestione dell'acquedotto comunale, adottato mediante deliberazione consiliare nr.27/31/10/1970, approvata dalla G.P.A. in seduta 25/1/1971 con decisione nr.34562/Div.3^a, all'unanimità e coi poteri del Consiglio, salvo ratifica, stante l'urgenza di provvedere,

- Integrazione ed interpretazione autentica d'alcune norme del regolamento per la gestione dell'acquedotto comunale.
- d e l i b e r a
- 1) Il comma 7° dell'art.2 ("l'allacciamento dell'acquedotto può essere richiesto sia dal proprietario, sia dagli inquilini") è integrato con la seguente frase: "e l'operazione stessa dovrà essere eseguita dai medesimi, esclusivamente mediante manodopera notoriamente specializzata e in perfetta conformità alle prescrizioni impartite dall'Autorità Comunale tramite il proprio Ufficio Tecnico";
 - 2) Ai fini della medesima, il punto d'installazione, all'esterno dell'abitazione, dell'apparecchio contatore (articoli 5 e 6) viene esattamente individuato in coincidenza con il punto dell'allacciamento alla conduttura comunale centrale della tubazione a servizio dell'edificio utente.

Bernardino Luiselli

Caro. Giacomo Argenziano - Sindaco